PROT. N° 2022000088

NELLA RISPOSTA

EVR

11 GEN. 2022

Spett.le

R.T.I. NICOLAI S.R.L. – BAR BANQUETING S.R.L.

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE STIPULA DI N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE, DEGLI IMMOBILI COMMERCIALI SITI ALL'INTERNO DEL "ROMA CONVENTION CENTER – LA NUVOLA"

- **LOTTO 1 – GESTIONE *BOOKSHOP/WORKSHOP*/LABORATORIO E SERVIZIO *CATERING* (AREA CONGRESSUALE, LIV. P-1)**
- **LOTTO 2 – GESTIONE RISTORANTE E CENTRO COTTURA LIVELLO *FORUM* E SERVIZIO *CATERING* (LIV. *FORUM*, N1, N2, N3)**

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

Premesso che:

- con Determinazione dell'Amministratore Delegato n. 108 del 4.08.2021, EUR S.p.A. ha indetto l'avviso pubblico per l'affidamento, mediante stipula di n. 2 contratti di locazione, degli immobili commerciali siti all'interno del "Roma Convention Center – La Nuvola" suddiviso nei seguenti lotti:
  - Lotto 1: gestione *bookshop/workshop*/laboratorio e servizio *catering* (Area congressuale, liv. P-1);
  - Lotto 2: gestione ristorante e centro cottura livello *forum* e servizio *catering* (liv. *Forum*, N1, N2, N3);
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 18.10.2021 alle ore 12.00;
- l'operatore economico in indirizzo ha ritenuto di partecipare alla procedura di gara e pertanto, nel rispetto delle tempistiche previste dal Disciplinare di gara, ha inviato il plico contenente la propria offerta;
- in data 09.11.2021, la Stazione appaltante ha attivato la procedura di soccorso istruttorio al fine di richiedere a codesto spett.le operatore economico chiarimenti in merito a:

  1."*il "Modello 2" reso dalla ausiliaria Nicolai Ricevimenti Srl con l'elenco "dei principali servizi analoghi a quelli oggetto del lotto a cui si partecipa prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici*

EUR SpA
Largo Virgilio Testa 23, 00144 Roma
T +39 06 54 251 F +39 06 54 25 22 77
eurspa.it

Codice Fiscale 80045870583
Partita Iva 02117131009
Capitale Sociale €645.248.000 i.v.

EVR

o privati, dei servizi stessi, con l'indicazione di almeno n. 5 servizi di catering/banqueting per un numero di ospiti non inferiore 1.000 partecipanti ed almeno n. 2 servizi di catering/banqueting per un numero di ospiti non inferiore 2.000 partecipanti, eseguiti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso";

2. "*a fornire chiarimenti e trasmettere idonea documentazione integrativa utile a dichiarare e a chiarire il possesso del requisito di cui al summenzionato art. 8 lett. a) n. 4).* (iscrizione alla c.d. *white list) da parte della mandante BAR BANQUETING S.R.L"*;

- in data 12.11.2021, il cost. RTI NICOLAI SRL – BAR BANQUETING SRL ha riscontrato la richiesta di soccorso istruttorio fornendo i propri chiarimenti;
- in particolare, così come si evince dal verbale n. 3 relativo alla seduta del 14.12.2021, con riferimento al requisito di cui all'art. 8, lett. a) n. 4 dell'avviso, l'operatore economico ha dichiarato che *"Bar Banqueting ha comunque richiesto l'iscrizione alla c.d. white list lo scorso 10 novembre"*, aggiungendo d'altra parte che *"la richiesta del requisito in questione deve ritenersi nulla, ponendosi in contrasto con il principio generale (...) della tassatività delle cause di esclusione sancito dall'art. 83, comma 8*";
- alla luce di quanto sopra, come emerge dallo stesso verbale n. 3, atteso che "*la istanza di iscrizione alla c.d. "white list" avanzata dalla società BAR BANQUETING S.R.L. in data 10.11.2021, benché in astratto sufficiente a dimostrare il possesso del requisito, deve ritenersi irrimediabilmente tardiva, poiché, nel rispetto della par condicio tra i partecipanti alla procedura, i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione dell'offerta*", la Commissione ha preso "*atto del mancato possesso del requisito di partecipazione di cui all'art. 8, lett. a), n. 4 dell'Avviso pubblico da parte del RTI NICOLAI S.R.L. – BAR BANQUETING S.R.L.*" rilevando che "*la carenza del requisito de quo impone l'esclusione dell'operatore economico per violazione dell'art. 8 dello stesso Avviso pubblico*" e determinando pertanto "*di trasmettere gli atti al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento per gli adempimenti di competenza*";

Premesso quanto sopra, si osserva quanto segue:

Con riferimento al requisito di "*iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)*", l'operatore economico ha rappresentato, da un lato, che "*tale requisito risulta sovrabbondante in quanto ripetitivo di quello già contemplato dall'art. 80, comma 2*" del Codice mentre, dall'altro, ha dichiarato che "*Bar Banqueting ha comunque richiesto l'iscrizione alla c.d. white list lo scorso 10 novembre*".

EVR

La Stazione Appaltante sottolinea, preliminarmente, che il possesso del requisito *de quo*, lungi dall'essere "*sovrabbondante*" o "*ripetitivo*", è reso obbligatorio dall'art. 1, comma 53 L. 190/2012, che prevede espressamente le attività di "*ristorazione, gestione delle mense e catering*". Sul punto vedasi, anche, il DPCM del 18/4/2013 e s.m.e i. e la Circolare del Ministero degli interni n° 25954 del 23/3/2016.

La stessa Stazione Appaltante rappresenta, inoltre, che conformemente al pacifico principio giuridico che informa le gare d'appalto – a cui anche la presente procedura si ispira – i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dagli operatori economici entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, nel caso di specie spirato in data 18.10.2021.

Conseguentemente, la istanza di iscrizione alla c.d. "white list" avanzata dalla società BAR BANQUETING S.R.L. in data 10.11.2021, benché in astratto sufficiente a dimostrare il possesso del requisito, deve ritenersi irrimediabilmente tardiva, poiché, nel rispetto della *par condicio* tra i partecipanti alla procedura, i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione dell'offerta.

Alla luce di quanto sopra, la Stazione Appaltante prende atto del mancato possesso del requisito di partecipazione di cui all'art. 8, lett. a), n. 4 dell'Avviso da parte del RTI NICOLAI S.R.L. – BAR BANQUETING S.R.L.

- la richiamata violazione della disciplina di gara impone l'esclusione di codesta spett.le società dalla presente procedura.

Per quanto sopra esposto, il Responsabile Unico del Procedimento

preso atto che:

- l'operatore economico R.T.I. NICOLAI S.R.L. – BAR BANQUETING S.R.L. risulta sprovvisto del requisito di "*iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede";*
- il possesso delle suddette attestazioni è un requisito essenziale per la partecipazione alla presente procedura ai sensi di quanto prescritto dalla l. 190/2021 e dall'art. 8, lett. a), n. 4 dell'Avviso pubblico;

rilevato che:

- • il concorrente non soddisfa il possesso dei requisiti prescritti di partecipazione di cui all'art. 8, lett. a), n. 4 dell'Avviso pubblico;

tenuto conto che:

EVR

- l'art 11 dell'Avviso pubblico prevede che "*Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara*",

DISPONE

i. l'esclusione del R.T.I. NICOLAI S.R.L. – BAR BANQUETING S.R.L. dalla presente procedura di affidamento per difetto del requisito di partecipazione previsto dall'art. 8, lett. a), n. 4 dell'Avviso pubblico;

ii. di dare avviso al suddetto concorrente del presente provvedimento di esclusione;

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio da proporsi nelle modalità e nei termini di cui al D.Lgs. n. 104/2010.

il Responsabile [redacted] del Procedimento

A[redacted]norini